

Risposta n. 214/2025

OGGETTO: Rilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti di transfer pricing – Articolo 13, comma 1, del D.P.R n. 633/1972.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società ALFA (di seguito l'"istante" o la "società"), è una società facente parte del Gruppo BETA (di seguito "Gruppo"), la cui attività consiste nella produzione e distribuzione a livello mondiale di una rilevante tipologia di dispositivi elettrici, elettro-ottici, sistemi di interconnessione, connettori da assemblaggio, prodotti *wireless*.

In particolare, l'istante svolge l'attività di distribuzione, nei confronti delle divisioni "Industrial", "Communication" e "Transportation" del Gruppo, di terminali e connettori, in precedenza acquistati dalla società DELTA.

DELTA, priva di stabile organizzazione in Italia e ivi identificata ai fini IVA mediante rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972,

svolge un ruolo molto significativo nella struttura di *management* globale del Gruppo, gestendo sia il portafoglio prodotti, la rete commerciale/distributiva e lo sviluppo di nuove tecnologie di prodotto, che le negoziazioni con i clienti terzi in Europa, nel Medio Oriente e in Africa (EMEA).

Attualmente, i rapporti commerciali tra DELTA e ALFA sono disciplinati dal "Contratto di Distribuzione" (*Local Distribution Agreement*) sottoscritto in data _____, con decorrenza a partire dal _____, il quale ha sostituito il precedente contratto in essere tra gli stessi soggetti e la cui efficacia è cessata proprio alla data di stipula del nuovo contratto di cui sopra.

Dallo stesso contratto si evince che il prezzo iniziale dei prodotti ceduti o acquistati da DELTA è provvisorio, potendo essere oggetto di revisione con cadenza trimestrale o al termine del periodo di imposta attraverso gli "Aggiustamenti Periodici" (*Adjustments*), i quali hanno lo scopo di garantire che i prezzi concordati per gli acquisti dei beni vengano rettificati al fine di raggiungere risultati di libera concorrenza (*arm's length principle*).

Nel caso di specie, con riferimento al soggetto distributore (ALFA), la politica dei prezzi di trasferimento del Gruppo prevede l'utilizzo del TNMM (*Transactional Net Margin Method*), che è un metodo reddituale calcolato in base al "margine operativo sulle vendite" (ROS - *Return of sales*) dato dal rapporto, espresso in percentuale, tra il reddito operativo e il valore della produzione.

Con l'utilizzo di tale metodo, una volta calcolato il margine operativo sulle vendite realizzato da ALFA alla fine del periodo di riferimento, lo stesso viene confrontato con l'obiettivo di ROS previsto dal *Transactional Net Margin Method*: se i due valori

non sono in linea si procede agli aggiustamenti di prezzo delle forniture in modo da raggiungere il target di margine netto di "*libera concorrenza*".

Si evince che, sulla base di tale metodologia, nel momento in cui sono noti i risultati economici di periodo di ALFA, al fine di conseguire il margine netto di libera concorrenza, i prezzi di vendita dei prodotti tra le parti in causa sono determinati "a consuntivo".

Pertanto, in base al Contratto di Distribuzione, nel caso in cui il margine di utile di ALFA risulti superiore al valore di *arm's length*, DELTA procederà ad emettere nei confronti della stessa ALFA una nota di variazione in aumento del corrispettivo provvisorio di vendita dei beni; al contrario, se il margine di utile di ALFA risulti inferiore al valore di *arm's length*, DELTA procederà ad emettere una nota di variazione in diminuzione del corrispettivo provvisorio di cessione degli stessi beni.

Il Contratto di Distribuzione attualmente in vigore specifica, al punto 3.3, che una volta che DELTA ha calcolato gli aggiustamenti (*transfer pricing adjustments*) emetterà, a seconda dei casi alla fine di ogni trimestre, una nota di credito o di debito accompagnate da una documentazione di supporto, consistente nell'elenco delle fatture rilevanti e nella rettifica dei corrispettivi ripartita sulle singole operazioni, denominato *breakdown*. Lo stesso punto indica, inoltre, che l'avviso dell'adeguato aggiustamento deve essere comunicato entro 45 giorni dalla fine del trimestre, mentre il punto 3.2 prevede che il pagamento dovrà essere effettuato non oltre 60 giorni dal ricevimento della fattura o come diversamente concordato tra parti.

Le cessioni che DELTA effettua nei confronti di ALFA possono riguardare sia beni già presenti in Italia (a seguito di importazioni effettuate da DELTA), che beni provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nel primo caso, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, trattandosi di trasferimenti che riguardano un cessionario stabilito in Italia ed un cedente non stabilito né residente all'interno del territorio dello Stato, l'IVA dovuta è assolta da ALFA attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, integrando le fatture ricevute da DELTA con un'unica autofattura mensile a cui accompagna l'elenco delle stesse fatture emesse nel periodo di riferimento alle quali l'autofattura si riferisce.

Nel secondo caso, invece, l'istante effettua un acquisto intracomunitario di beni ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 331/1993, per cui procederà all'integrazione del documento con l'IVA e alla registrazione delle fatture ricevute sia nel registro vendite che in quello degli acquisti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993.

La società evidenzia che le operazioni di aggiustamento da *transfer pricing*, riconducibili al precedente Contratto di Distribuzione stipulato con DELTA, sono state oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, terminata con l'emissione di due avvisi di accertamento relativi a periodi di imposta precedenti, in cui, al contrario di quanto considerato dalle due società, l'Ufficio accertatore ha contestato la rilevanza IVA delle rettifiche della base imponibile delle transazioni commerciali tra le stesse, in relazione agli aggiustamenti di *transfer pricing*, e la conseguente detrazione dello stesso tributo.

In conseguenza di ciò, il *Local Distribution Agreement* tra DELTA e ALFA è stato oggetto di revisione ed è stato sostituito in data _____ con la stipula di un nuovo accordo, in cui è stato previsto, diversamente dal precedente, che venga indicato analiticamente l'elenco delle fatture a cui gli aggiustamenti di *transfer pricing* fanno riferimento e che venga specificata in modo puntuale la ripartizione degli stessi sui prezzi provvisori relativi alla vendita di prodotti inizialmente fatturata attraverso la predisposizione di un documento specifico denominato *breakdown*.

Alla luce del nuovo contratto, ALFA ha ricevuto in data _____ due note di variazione in aumento emesse da DELTA, le quali rettificano i prezzi di vendita dei prodotti oggetto di cessioni nazionali di beni fra le due società che sono poi confluite e computate nell'ambito delle operazioni rilevanti ai fini dell'autofattura cumulativa emessa in data _____.

In ragione delle considerazioni di cui sopra, l'Istante intende chiedere conferma che gli Aggiustamenti Periodici, come disciplinati dal Contratto di Distribuzione, rappresentano una variazione del corrispettivo della cessione di beni rilevante ai fini IVA, per la quale sussistono gli obblighi e i diritti di documentazione previsti dall'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 e, conseguentemente, che le note di variazione emesse da DELTA in data _____ nei confronti di ALFA soggiacciono al regime di inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'articolo 13 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, recependo le statuizioni dell'articolo 73 della Direttiva n. 2006/112/CE del 26 novembre

2006, stabilisce che: *"La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti."*

Si intende, in tal modo delineare la corretta individuazione della base imponibile ai fini IVA, riconducendola, in primo luogo, all'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente dei beni o al prestatore di servizi, secondo le norme contrattuali.

A tal riguardo, la giurisprudenza della CGUE si è espressa in varie occasioni non solo affermando che debba sussistere un collegamento diretto tra il corrispettivo e la cessione o la prestazione (sentenza del 27 marzo 2014, causa C-151/13), ma anche chiarendo che il controvalore espresso in denaro di una operazione rilevanti ai fini IVA è un valore soggettivo, poiché l'imponibile è il corrispettivo realmente ricevuto, non già un valore stimato secondo criteri obiettivi (sentenze alle cause C-230/87, cause riunite C-249/12 e C-250/12, C-549/11 e cause riunite C-621/10 e C-129/11).

Nella particolare fattispecie, a parere di ALFA, il nesso diretto può ritenersi esistente nel momento in cui il contratto tra cedente e cessionario prevede che l'aggiustamento costituisce una rettifica del prezzo pattuito dalle parti per le specifiche operazioni precedentemente effettuate, considerato che, a parere della stessa CGUE (sentenza del 20 gennaio 2005, causa C-412/03), la circostanza che un'operazione economica venga svolta ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo è irrilevante ai fini della qualificazione di tale operazione come "negozio a titolo oneroso",

presupponendo per tale ultima nozione unicamente l'esistenza di un nesso diretto tra la cessione di beni o le prestazioni di servizi ed il corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo.

A sostegno di tale tesi, la Commissione Europea, con il documento di lavoro Working Paper n. 923 del 2017 afferma che gli aggiustamenti derivanti dalla disciplina dei prezzi di trasferimento devono tendenzialmente essere considerati esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, a meno che non configurino la remunerazione di un'autonoma prestazione di servizi o una variazione del corrispettivo delle cessioni di beni o prestazioni di servizi precedentemente effettuate, ribadendo la necessità che vi sia una regolazione monetaria o in natura per tali aggiustamenti e che siano individuate le operazioni rilevanti a cui il corrispettivo oggetto di rettifica sia direttamente collegato.

Pertanto, per rientrare nel campo di applicazione dell'IVA gli aggiustamenti derivanti dalla disciplina dei *transfer pricing* devono essere espressamente previsti dalle clausole contrattuali come una componente essenziale della determinazione del corrispettivo delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, in modo che possano rettificare in aumento o in diminuzione il corrispettivo per la cessione dei beni o la prestazione di servizi originariamente applicato.

Inoltre, anche l'Agenzia delle Entrate, in particolare modo con la risposta all'interpello n. 60 del 2018, ha dichiarato che, affinché gli aggiustamenti necessari ai fini della disciplina dei prezzi di trasferimento influiscano sulla determinazione della base imponibile dell'IVA, aumentando o diminuendo il corrispettivo di vendita del bene o di prestazione del servizio, è necessario che:

a) vi sia un corrispettivo, ossia una regolazione monetaria o in natura per tale aggiustamento;

b) siano individuate le cessioni di beni o forniture di servizi cui il corrispettivo si riferisce;

c) sia presente un legame diretto tra le cessioni di beni o forniture di servizi e il corrispettivo.

In considerazione delle argomentazioni di cui sopra, l'istante ritiene che, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa IVA, puntualmente richiamati, inoltre, dalla sopracitata prassi dell'Agenzia delle Entrate, gli Aggiustamenti Periodici previsti dal Contratto di Distribuzione tra DELTA e ALFA, debbano essere considerati rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si evidenzia, preliminarmente, che il presente parere è reso in relazione ai quesiti formulati dall'interpellante sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti dalla Società, qui assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione, con riferimento ai quali resta impregiudicato ogni potere di controllo e sindacato da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Per determinare la base imponibile relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi occorre aver riguardo ad una serie di elementi, che devono essere tutti opportunamente valutati.

In relazione al quesito proposto si rammenta, quale disposizione generale per la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, che, per avere rilevanza ai fini dello stesso tributo, un'operazione, sia che si tratti di cessioni di beni che di prestazioni di servizi, deve essere a titolo oneroso (articoli n. 2 e n. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972). Conseguenza immediata di tale principio è la sussistenza di un nesso diretto tra la fornitura di beni e/o la prestazione dei servizi con il corrispettivo corrisposto al cedente e/o prestatore.

Ai fini della individuazione dell'importo su cui calcolare l'imposta, la Direttiva 2006/11/CE all'articolo 73 prevede che *"la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni"*.

L'articolo 73 citato, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esprime il principio secondo cui *"la base imponibile per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio effettuate a titolo oneroso è costituita dal corrispettivo effettivamente ricevuto a tal fine dal soggetto passivo. Tale corrispettivo rappresenta il valore soggettivo, ossia il valore realmente percepito e non un valore stimato secondo criteri oggettivi"* (cfr. CGUE sentenze del 7 novembre 2013, nelle cause riunite C-249/12 e C-250/12; del 19 dicembre 2012, causa C-549/11; del 26 aprile 2012, nelle cause riunite C-621/10 e C-129/11).

Giova ricordare inoltre, che la stessa Corte, oltre a chiarire che *"una prestazione di servizi è effettuata "a titolo oneroso" ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva, e configura pertanto un'operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatore e*

l'utente intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, in cui il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all'utente", ha previsto che "la nozione di "prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso", ai sensi di tale articolo 2, punto 1, presuppone l'esistenza di un nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto" (cfr. sentenza 22 giugno 2016, C-11/15).

La normativa unionale trova attuazione nell'ordinamento italiano nell'ambito dell'articolo 13, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, il quale, prevedendo che *"la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali (...)"*, conferma che il corrispettivo su cui calcolare l'imposta è inteso come valore soggettivo e lasciato alla libera volontà delle parti.

Ciò premesso, si evidenzia che né al livello unionale né al livello nazionale esiste una vera e propria normativa di riferimento per ciò che concerne il trattamento degli aggiustamenti da *transfer pricing*.

La materia, tuttavia, è stata oggetto di trattazione nel *Working Paper* n. 923 del 2017 della Commissione Europea e nel documento del 18 aprile 2018 n. 081 REV2 del VAT Expert Group.

In tale contesto, la stessa Commissione, oltre a evidenziare la difformità tra le regole del *transfer pricing* applicate alla valutazione delle transazioni sulla base del principio di libera concorrenza ai fini delle imposte dirette rispetto alla disciplina IVA, fondata sul corrispettivo considerato come valore soggettivo, (ovvero come il prezzo

effettivamente pagato per il bene o il servizio), afferma che affinché gli aggiustamenti di *transfer pricing* abbiano rilevanza ai fini IVA è necessario che siano caratterizzati da una regolazione monetaria o in natura e che siano individuate le operazioni rilevanti cui il corrispettivo oggetto di rettifica sia direttamente collegato.

Il documento dell'organo esecutivo della UE nelle sue conclusioni al punto 3.4, prevede che gli aggiustamenti derivanti dalla disciplina dei prezzi di trasferimento devono essere considerati esclusi dal campo di applicazione dell'IVA a meno che non configurino la remunerazione di un'autonoma prestazione di servizi o una variazione del corrispettivo delle cessioni di beni o prestazioni di servizi precedentemente effettuate.

Il lavoro del VAT Expert Group invece, ribadisce al paragrafo 2.2.2 (*impact of the link with the initial supply*) che il corretto trattamento IVA dipende dall'esistenza o meno di un collegamento diretto con la fornitura iniziale.

Per rientrare nel campo di applicazione dell'IVA gli aggiustamenti di *transfer pricing* devono essere espressamente previsti da specifiche clausole contrattuali e risultare determinanti nella quantificazione del corrispettivo delle cessioni di beni o prestazioni di servizi, ai fini della rettifica dei prezzi di cessione dei beni o della prestazione di servizi inizialmente applicati. Nel caso in cui non siano specificati tale predeterminazione e di conseguenza il collegamento diretto, gli aggiustamenti sono considerati semplici assegnazioni di utili che hanno il solo fine di adeguare i margini di profitto ai valori previsti dal principio di libera concorrenza e perciò esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

Alla stessa conclusione giunge l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 60 del 2018, in cui individua almeno tre elementi imprescindibili per la rilevanza ai fini IVA degli *adjustment*:

- Onerosità dell'operazione;
- Individuazione delle cessioni di beni o prestazioni di servizi cui il corrispettivo si riferisce;
- Collegamento diretto tra cessioni di beni o prestazioni di servizi e corrispettivo.

I suddetti principi sono stati ribaditi nella più recente risposta ad interpello n. 529 del 2021 in cui viene asserito che *"...per verificare se gli aggiustamenti di prezzo in esame configurino una variazione in aumento o in diminuzione della base imponibile delle cessioni.....occorre appurare l'esistenza di un collegamento diretto tra le medesime somme e le predette cessioni"*.

Con riferimento al caso in esame, occorre dunque appurare, da un lato, se la corresponsione degli aggiustamenti da parte di DELTA in favore di ALFA configuri una variazione in aumento o in diminuzione della base imponibile delle cessioni di beni originariamente effettuate tra le parti, integrando un corrispettivo versato per un'obbligazione di fare, non fare o permettere, rilevante ai fini IVA; dall'altro lato, l'esistenza di un collegamento diretto tra le medesime somme e le predette transazioni.

Al riguardo, si osserva che, dall'esame del Contratto di Distribuzione stipulato in data, l'intenzione delle società è quella di procedere ad aggiustamenti periodici del corrispettivo di vendita in quanto i prezzi originariamente determinati sono considerati solo provvisori. A seguito della valutazione del margine di utile che ALFA avrebbe

dovuto realizzare applicando il *Transfer Net Margin Method*, nel caso che vi sia una differenza tra il margine di utile effettivamente realizzato dalla stessa società e il valore dello stesso di libera concorrenza, i prezzi di cessione saranno adeguati con l'emissione di una nota di variazione in aumento del corrispettivo provvisorio di vendita nel caso in cui il margine di utile di ALFA fosse risultato superiore al valore di *arm's length*, ovvero una nota di variazione in diminuzione del corrispettivo provvisorio di vendita nel caso in cui il margine di utile di ALFA fosse, invece, risultato inferiore al valore di *arm's length*.

A supporto delle suddette note di variazione, il cedente DELTA, oltre a fornire la lista delle fatture interessate dagli *adjustment* di *transfer pricing*, allega un documento contenente l'indicazione analitica delle singole rettifiche - denominato *breakdown* - con rilevanza per il regime IVA applicato in tutte le operazioni di vendita del trimestre, attraverso il quale si può avere contezza dell'entità degli aggiustamenti operati su ciascuna cessione inizialmente fatturata, a cui corrispondono gli importi cumulativi delle stesse note di debito o credito riferite al periodo stabilito.

La comunicazione dell'adeguamento dei prezzi dovrà essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla fine del trimestre di riferimento e la differenza di prezzo così calcolata dovrà essere regolata entro trenta giorni dalla stessa informativa o in un altro termine concordato tra le parti.

È opportuno tener presente che l'accordo esaminato si differenzia in maniera significativa dal precedente accordo tra le parti, stipulato in data _____, che mirava ad esaminare il margine di profitto raggiunto nel periodo, con eventuali rettifiche in aumento o in diminuzione non legandolo espressamente a singole operazioni di vendita,

rappresentando queste ultime esclusivamente la base di calcolo degli aggiustamenti senza costituirne ragione diretta.

Tanto premesso, sulla base di quanto pattuito tra le due società e dalla documentazione a supporto delle note di variazione (elenco fatture e *breakdown*), seppur derivanti da calcoli cumulativi e regolati a consuntivo, si può rinvenire un collegamento diretto tra gli aggiustamenti di *transfer pricing* e le singole cessioni di beni effettuate, riconducibile ad un rapporto obbligatorio con carattere di corrispettività in quanto direttamente collegato al valore dei beni oggetto di precedente cessione.

In ragione delle considerazioni di cui sopra, nella particolare fattispecie in oggetto, possono ritenersi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli aggiustamenti compensativi calcolati affinché i margini di profitto della cessionaria rispettino il principio di libera concorrenza. Di conseguenza, appare condivisibile sia l'integrazione con l'IVA delle note di variazione (in aumento o in diminuzione) emesse da DELTA in regime di non imponibilità, a seguito di rettifica dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessione originarie (ai sensi delle disposizioni dell'articolo 46 del Decreto Legislativo 331/1993 e dell'articolo n. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972), sia, nel caso di acquisti di beni presenti in Italia, l'emissione dell'autofattura ex art. 17, comma 2 dello stesso Decreto IVA a modifica (in aumento o diminuzione) dell'autofattura originaria, trattandosi di operazioni che coinvolgono un cessionario residente in Italia e un cedente non stabilito né residente nel territorio dello Stato.

Si ricorda, ad ogni buon fine, che la variazione in diminuzione può essere operata solo a fronte di fatture/autofatture correttamente emesse nei confronti del medesimo

destinatario, indicando, altresì, ove sia emesso un documento cumulativo, le singole fatture/autofatture che si intende variare. Detta individuazione può essere eseguita anche in un separato documento immutabile e univocamente collegato alla nota di variazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)